



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 203 del 23/12/2019

OGGETTO: Festeggiamenti per il Natale 2019 e il capodanno 2020 - provvedimenti in materia di accensione di fuochi artificiali, materie esplodenti in genere e giocattoli pirici.

il Sindaco

Preso atto che in occasione delle prossime Festività di Natale 2019 e Capodanno 2020 sono previsti i tradizionali festeggiamenti da parte della cittadinanza che coinvolgeranno l'intero territorio comunale;

Rappresentata la possibilità, nell'occasione, dell'impiego di materie esplodenti che in taluni casi potrebbe avvenire anche direttamente nelle aree pubbliche;

Ritenuto che in tale frangente l'accensione di fuochi artificiali, razzi e materie esplodenti in genere costituisce motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per le persone presenti nonché causa di possibile deturpamento e/ o danneggiamento di cose;

Ricordato altresì che le esplosioni di tali artifici con conseguente propagazione di rumori e fiamme, per le modalità concrete di attuazione, possono causare grave disturbo agli animali da affezione;

Letti rispettivamente:

- l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Sindaco, fra le altre funzioni, provvede anche all'esecuzione degli atti esercitando le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- l'art. 57 del T.U. di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati in fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti o simili apparecchi;
- l'art. 660 C.P. che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo;
- l'art. 674 C.P. che punisce chiunque getta in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
- l'art. 703 C.P., che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi di artificio, o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;
- l'art. 3, comma 2 lettera a) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e norme per la convivenza civile, che vieta di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie;
- il vigente Regolamento sulla tutela degli animali, secondo cui il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi ed ogni manifestazione di abbandono delegando al Sindaco il compito di esercizio della predetta tutela anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;

Considerato che è opportuno, al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose, l'ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti in oggetto nonché il benessere degli animali, impedire accensioni e/o esplosioni di fuochi artificiali, giocattoli pirici e materie esplodenti in genere in tutto il territorio comunale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa dalle ore 12.00 del 24 dicembre 2019 alle ore 00.00 del giorno 2 gennaio 2020 in tutto il territorio comunale, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno, quanto segue:

- a) è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita e materie esplodenti in genere;
- b) le Forze di Polizia hanno la facoltà di allontanare dalle eventuali aree interessate da festeggiamenti chiunque sia sorpreso recare con sé alcuna delle materie sopra descritte;
- c) i divieti di cui sopra non si applicano nei confronti dei responsabili e degli organizzatori delle manifestazioni per quanto regolarmente autorizzato dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza;
- d) fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Fiesole, 23/12/2019

il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.